

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 2011 DEL 07/11/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO "CARLO BO" PER TIROCINI
DI FORMAZIONE DI TIPO CURRICULARE.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 2083/25

Il Dirigente “UOS Formazione” riferisce:

“L’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, con nota agli atti, ha chiesto la stipula di una convenzione per tirocini curriculari di formazione e di orientamento da svolgersi presso le strutture di questa Azienda per gli studenti iscritti ai propri corsi.

La normativa che disciplina i tirocini formativi e di orientamento, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal regolamento attuativo di cui al D.M. 25 Marzo 1998, n. 142, aggiornata dall’art. 11 della Legge 14 settembre 2011 n. 148, stabilisce, tra l’altro, che i tirocini devono realizzarsi sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti promotori delle iniziative di formazione e i datori di lavoro pubblici o privati.

Nella materia, e in particolare per quanto riguarda i tirocini curriculari, sono intervenuti i chiarimenti di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12.09.2011, nonché le disposizioni in materia di tirocini, contenute nell’Accordo Stato/Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017, rese conformi dalla Regione del Veneto con DGR n. 1816 del 7.11.2017, nonché dall’art. 41 della L.R. n. 3/2009.

A livello aziendale le procedure per lo svolgimento del tirocinio in oggetto sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con Deliberazione n. 1992 del 16.12.2020.

Considerato l’interesse dell’Azienda di collaborare con l’Ateneo richiedente per la formazione di professionisti sanitari, si propone la stipula della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la stipula della convenzione, per lo svolgimento di tirocini curriculari di formazione ed orientamento, con l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’UOS Formazione di predisporre gli atti conseguenti per l’attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell’Azienda Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

CONVENZIONE DI TIROCINIO, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 25 marzo 1998, n. 142)

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede in Urbino, codice fiscale n. **82002850418**, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. **Giorgio Calcagnini**, nato a **Urbino PU** il **30/09/1956**, C.F. **CLCGRG56P30L5000**, domiciliato per la carica in **Urbino, Via Saffi 2**,

e

l'azienda/ente **AULSS 8 Berica**, con sede legale in **VICENZA CAP 36100**. Provincia **VI**. Via **VIALE RODOLFI,37**, P.IVA o C.F. **02441500242**, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato da **DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA Patrizia Simionato**, nata a **Castelfranco Veneto (TV) il 20.02.1965**.

premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti, richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a., della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859,

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento in stage, gli studenti del soggetto promotore, in tirocinio di formazione ed orientamento, ed i laureati, in tirocinio previsto per l'accesso alle professioni ordinistiche, ai sensi dell'art.18 della legge n.196/1997.

Articolo 2

- Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d., della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
- il tirocinante, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), deve essere inteso come "lavoratore" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto.
- Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
- Per ciascun tirocinante, inserito nell'Azienda ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda
 - le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile

Articolo 3

- Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL con la speciale formula della copertura assicurativa "gestione per conto dello Stato" (D.P.R. 9/4/1999 n. 156 art. 2) e presso apposita compagnia per quei tirocini extra-europei per i quali non è prevista tale copertura. Il soggetto promotore assicura inoltre i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
- Il soggetto promotore presenta denuncia di infortunio agli istituti assicurativi, INAIL e presso la compagnia indicata nel progetto formativo per quei tirocini extra-europei ove la polizza INAIL non abbia validità;
- Il soggetto promotore si impegna a far pervenire copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento:
 - alla Regione;
 - alle strutture competenti per territorio in materia di ispezione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
 - agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Articolo 4

- il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche e con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche.
- il soggetto ospitante deve assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto.
- Il soggetto ospitante si impegna, in caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore, fornendo la documentazione necessaria di supporto: progetto formativo del tirocinante, verbale del pronto soccorso, descrizione della dinamica che ha portato

all'infortunio completa di data, orario, luogo e attività svolta, fornendo altresì modalità di contatto per eventuali ulteriori approfondimenti, ai fini della presentazione della denuncia.

Articolo 5

Il tirocinante non percepirà alcuna retribuzione durante il periodo di stage. Tuttavia l'Azienda, ove lo ritenga opportuno, può decidere di corrispondere al tirocinante una borsa di studio, per agevolare l'effettuazione dello stage, o una qualsiasi altra forma di beneficio (ad esempio buoni pasto, mensa aziendale, trasporti, rimborso spese) a sua discrezione e alle condizioni da essa fissate.

Articolo 6

La presente convenzione ha la durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile previo consenso di entrambe le parti. Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi via P.E.C. tre mesi prima della scadenza prevista. In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Articolo 7

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Articolo

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il foro di Vicenza.

Articolo 9

Le eventuali spese di registrazione della convenzione sono a carico del soggetto richiedente. Le spese di bollo saranno a carico dell'Università

AULSS 8 Berica
Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Simionato

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
per il Rettore
Prof. Giorgio Calcagnini

il Delegato Rettorale
Prof. Alessandro Aldini

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi
e per gli effetti dell'art. 24 del Decreto Legislativo n.
82/2005 e s.m.i.

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi
e per gli effetti dell'art. 24 del Decreto Legislativo n.
82/2005 e s.m.i.